

ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI

Descrizione:

L'assegno di maternità dei comuni è una prestazione erogata da INPS a seguito di domanda presentata presso il Comune di residenza, al quale compete la verifica dei requisiti.

L'assegno spetta a coloro che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno ed, in tal caso, l'assegno spetta per la quota differenziale.

Entità del beneficio:

Il beneficio viene rivalutato ogni anno in base all'ISTAT. Per l'anno 2025 l'importo è di 2037,00 € (407,40 € mensili, per un massimo di 5 mensilità, e con quota variabile se si ha diritto alla quota differenziale).

Il pagamento avverrà secondo le tempistiche indicate da INPS.

Requisiti:

- La nascita deve essere avvenuta in Italia. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato Italiano.
- Non devono essere trascorsi più di 6 mesi dalla data del parto o dall'entrata del minore in famiglia.
- La soglia ISEE viene rivalutata ogni anno. Per l'anno 2025, l'ISEE deve essere inferiore o pari a 20382,90 € e deve contenere la nuova nascita.

Possono richiederlo coloro che hanno regolare residenza in Italia al momento del parto o di ingresso del minore adottato/affidato in famiglia. Deve inoltre essere presente uno dei seguenti titoli di cittadinanza e soggiorno:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso o in attesa di uno dei titoli di soggiorno validi per l'accesso alla prestazione.

Periodo di accesso alla misura:

Da gennaio a dicembre, di ogni anno.

Documenti necessari:

- Copia del documento d'identità del richiedente;
- Copia del permesso di soggiorno del richiedente;
- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità e contenente la nuova nascita o affido;
- Codice IBAN (intestato o cointestato al richiedente).

Procedura:

La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza, entro sei mesi dall'evento, che coincide con la data di nascita del figlio o di ingresso del minore in famiglia.

Ricordati che:

- In seguito ad una nuova nascita o ad un nuovo arrivo in famiglia, è necessario rifare l'ISEE.
- L'importo dell'assegno è rivalutato a gennaio/febbraio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
- La prestazione è compatibile con la domanda di “Assegno Unico e Universale per i figli a carico”.
- L'Assegno di Maternità spetta per ogni nascita: in caso di parto gemellare o di adozione/affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei minori presi in considerazione.
- Sono previsti, per legge, dei casi particolari in cui l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre. Per ottenere informazioni in merito e verificare i requisiti, rivolgiti al tuo Comune di residenza.
- Se sei una persona beneficiaria di NASPI e hai diritto a percepire l'indennità di maternità, prima di procedere alla richiesta dell'Assegno di Maternità dei Comuni richiedi consulenza ad un CAF o Patronato di tuo riferimento: se si ha diritto all'indennità di maternità, nello stesso periodo non si ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione.

Link alla fonte



Per qualsiasi dubbio, aiuto per la presentazione della domanda rivolgiti gli operatori dello Sportello Sociale del tuo Comune di Residenza